

Settore Ambiente
Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649081

Carpi, 28.09.2021

ALBO PRETORIO

e-mail: segreteria.ambiente@carpidiem.it
pec: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it

**Oggetto: Nuove disposizioni finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico.
Ordinanza.**

IL SINDACO

Viste le seguenti norme e disposizioni:

- Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente che pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- LR 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che, all'art. 14, prevede che la Regione persegue l'esercizio unitario e coerente delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle materie di inquinamento atmosferico, anche attraverso ARPAE;
- Piano Aria Integrato Regionale (di seguito denominato PAIR 2020), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, con il quale la Regione Emilia-Romagna, disponendo limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire, entro il 2020, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea;
- DGR 5 giugno 2017 n. 795, con la quale è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- DGR 25 settembre 2017, n. 1412 *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017*, con la quale la Regione Emilia-Romagna, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1), lettere g), h), o) e p) dell'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 25/07/2017;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria", con la quale la Regione Emilia Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR2020 fino al 31/12/2021;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- l'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;

Visti altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19." con la quale la Regione Emilia Romagna ha modificato le modalità di attuazione delle limitazioni del traffico previste dal PAIR dal 1° ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 2 del 08/01/2021, "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DIESEL";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Dato atto:

- che il punto 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;
- che l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2 del 08/01/2021 stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria;
- che con DGR n. 33 del 13/01/2021 la Regione ha disposto:
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali;
 - l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - l'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti a partire dal 24/01/2021;
 - l'estensione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli diesel euro 4 nelle domeniche ecologiche;
 - il divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- che con DGR n. 189 del 15/02/2021 la Regione ha ritenuto opportuno:
 - sostituire il valore di soglia di "14.000 €" riferito all'ISEE delle persone che possono usufruire della deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione, con il valore attualizzato di "19.000 €";
 - prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - prevedere che la deroga di cui sopra sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - indicare nell'allegato 2 della DGR 189/2021 le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;
- che il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

Considerato:

- che è tuttora in atto lo stato di emergenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 è necessario modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;
- che in tale contesto è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti necessari;

Vista la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli

articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893);

Vista la DGR 13 gennaio 2021, n. 33 avente ad oggetto: "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", adottata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea;

Dato atto:

- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo per le PM10 su diverse aree del territorio regionale;
- che nel 2020 e nel 2021, nonostante sia stato rispettato il limite annuale per le PM10, pari a 40 µg/m³ come media annua, e nonostante il loro trend storico dell'inquinante sia in miglioramento, le centraline posizionate nell'ambito territoriale dell'area di Modena hanno registrato il superamento del limite giornaliero per le PM10, pari a 50µg/m³, per più dei 35 giorni/anno consentiti;
- che il Comune di Carpi, essendo la popolazione residente superiore alle 30.000 unità, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle NTA del PAIR sopra citate e al punto 1.d) della citata DGR 1412/17;
- che obiettivi primari di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Ritenuto che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno:

- adottare tutti i provvedimenti, ordinari e straordinari previsti dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria, oltre a quelli deliberati dalla Regione Emilia Romagna con le disposizioni sopra richiamate, emanate anche a parziale modifica e integrazione delle prescrizioni contenute nel PAIR 2020 e relative NTA;
- potenziare sul nostro territorio, caratterizzato da condizioni morfologiche e meteo-climatiche particolarmente adatte a favorire l'accumulo e lo stazionamento degli inquinanti atmosferici, le misure emergenziali previste dalla Regione Emilia Romagna con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento;

Richiamate, infine, le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - Art. 13;
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e ss.mm.ii. - Art. 50;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.....*
- DM 7 novembre 2017 n. 186 - *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/2018 - *Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva - art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020.*

ORDINA

1. **Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area individuata in Allegato 1, delimitata dalle seguenti**

strade: Tang. B.Losi, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Griduzza, via Cavata, via Secchia, Cavalcavia Lama di Quartirollo, via Lama di Quartirollo int., via Cattani, **è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:**

- a) veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2;**
- b) veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3;**
- c) veicoli alimentati a **metano/benzina o a GPL/benzina PRE EURO e EURO 1;**
- d) ciclomotori e motocicli **PRE EURO e EURO 1.**

Le vie che delimitano il perimetro dell'area soggetta a divieto di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono liberamente percorribili e accessibili, così come lo sono le vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono di accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori istituiti con ordinanza dell'Ufficio Viabilità n. 66/2016, P.G. n. 57589 del 28.10.2016, di seguito elencati:

- **I PARCHEGGI DI VIA SIGONIO:** raggiungibili esclusivamente da via Lama di Quartirollo percorrendo la via Sigonio;
- **I PARCHEGGI DI VIA UGO DA CARPI:** raggiungibili esclusivamente da via Cattani percorrendo la via Ugo Da Carpi;
- **I PARCHEGGI DI VIA PERUZZI:** raggiungibili esclusivamente dalla tang. Losi percorrendo la via Peruzzi fino all'incrocio semaforico con p.le Baracchi;
- **IL PARCHEGGIO P.LE DONATORI DI SANGUE:** raggiungibile esclusivamente percorrendo la via Molinari fino all'incrocio con p.le Donatori;
- **I PARCHEGGI DI VIA LAGO D'IDRO:** raggiungibili esclusivamente dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza, percorrendo la SP 468 Motta, via Roosevelt, fino all'incrocio con via Lago D'Idro, e percorrendo quest'ultima per raggiungere i parcheggi delle vie Lago di Carezza, p.le Dei Laghi, Lago Santo, Lago Scaffaiolo, Lago della Ninfa, Lago di Pratignano, Lago di Ledro, Canale di Cibeno, dall'incrocio con via Chiesa di Cibeno a p.le Dei Laghi, via Chiesa di Cibeno, via Pola esterna dall'incrocio con via Lago D'Idro a via Chiesa di Cibeno.

2. **Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, nelle giornate di domenica, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area in Allegato 1 è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli (evidenziate in giallo le estensioni rispetto a quanto previsto al punto 1):**

- a) veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2;**
- b) veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- c) veicoli alimentati a **metano/benzina o a GPL/benzina PRE EURO e EURO 1;**
- d) ciclomotori e motocicli **PRE EURO e EURO 1;**

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nelle giornate di domenica 31 ottobre e 26 dicembre 2021 e 17 aprile 2022.**

3. **Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale, fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e le relative sanzioni, nelle strade o nelle aree pubbliche, private, nonché private ad uso pubblico, è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante l'arresto, la sosta e la fermata dei medesimi.**

Sono escluse dal divieto:

- le fasi di riparazione degli autoveicoli che necessitano di mantenere in funzione il motore, limitatamente agli spazi di pertinenza delle officine meccaniche;
- le attività per le quali il mantenimento in funzione del motore è indispensabile per consentire il loro svolgimento (es. funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo);
- le fasi della circolazione dinamica che comportano un'interruzione della marcia relativamente breve, quali: arresto in prossimità degli impianti semaforici, degli incroci, degli attraversamenti pedonali, ecc.

Il divieto, invece, si applica qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali: arresto ai passaggi a livello, arresto per incolonnamenti dovuti a incidenti stradali o a grave congestione del flusso veicolare, ecc., salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di Polizia Stradale, pericolo o intralcio alla circolazione.

4. **Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle*, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a *pellet* per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle), è fatto comunque obbligo di utilizzare *pellet* che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2 2014.

5. Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).
6. Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile n. 152, è vietato l'abbruciamento dei residui vegetali, fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.
Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al successivo punto 7 della presente Ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.
7. Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, qualora nei giorni di controllo definiti dalla Regione Emilia Romagna (lunedì, mercoledì e venerdì, a far data dall'11/01/2021), il bollettino emesso da ARPAE indichi, con un bollino rosso, che nell'ambito territoriale della Provincia di Modena devono essere attivate le misure emergenziali, nell'area indicata in Allegato 1 entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, le misure emergenziali di seguito indicate:
 - 7.1 il divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli di cui al punto 1, lettere a), b) e c) è esteso anche ai veicoli diesel EURO 4 e si applica anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi;
 - 7.2 nell'area indicata in Allegato 1, è disposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alla limitazione della circolazione in vigore;
 - 7.3 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento.
Il divieto si applica a tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema multi combustibile (compresa energia elettrica) e indipendentemente dalla classe di qualità di cui è dotato il generatore di calore funzionante a biomasse combustibili solide;
 - 7.4 in tutto il territorio comunale è vietato superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:
 - 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5);
 - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
 - 7.5 in tutto il territorio comunale è vietata ogni combustione all'aperto di qualsiasi materiale (es. bruciatura di sfalci e residui vegetali in genere, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.);
 - 7.6 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, anche il divieto di rilasciare deroghe.
Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.
8. Per dare attuazione alle misure prescritte al punto 7 è disposto quanto segue:
 - a) le misure emergenziali di cui al punto 7 si applicano automaticamente, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e festivi compresi, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso.
 - b) la comunicazione alla popolazione concernente l'attivazione delle misure prescritte al punto 7, sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre



che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.);

- c) la comunicazione alla popolazione concernente la cessazione delle misure prescritte al punto 7, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al punto 8b).
9. Le limitazioni alla circolazione disposte con la presente ordinanza non si applicano:
- a) ai veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b) ai veicoli alimentati a metano/benzina o GPL/benzina, salvo quelli classificati **PRE EURO e EURO 1**;
 - c) agli autoveicoli con almeno tre persone a bordo, se omologati per quattro o più posti a sedere, e gli autoveicoli con almeno due persone a bordo, se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - d) ai veicoli elencati nell'**Allegato 2** al presente atto.
10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii..
Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
- a) ai sensi dell'art. 7 comma 1 b) e 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai **punti 1, 2, 7.1 e 7.2** è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
 - b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui al punto 10 a);
 - c) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto 3**, fatti salvi i casi già previsti dal Codice della Strada, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;
 - d) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti 4, 5, 6 e 7** del presente atto e relativa sotto articolazione (esclusi punti 7.1 e 7.2, sanzionati ai sensi dell'art. 10 lett. a), è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
11. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii., ai quali si dispone che il presente atto sia trasmesso per quanto di competenza
12. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Carpi.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Alberto Bellelli